

CIRCOLARE TECNICA 08/10

Milano, 3 giugno 2010

OGGETTO: Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura

Il Consiglio di Assifact, riunitosi il 21 maggio u.s., ha ratificato il documento "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" elaborato dall'Associazione con la collaborazione del Gruppo di lavoro "Usura".

Il documento è il risultato di un lavoro approfondito di analisi e confronto fra i membri del Gruppo di lavoro, e tiene conto dei riscontri in materia ricevuti dalla Banca d'Italia sia tramite la pubblicazione sul sito dell'Istituto delle risposte ufficiali ai quesiti formulati, sia tramite un confronto diretto su alcune tematiche specifiche relative al factoring.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	VISANT STONE	Simona DI VARA
BCC FACTORING	Mattia SERENA		
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Ferdinando BRANDI		

“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”

Maggio 2010

La presente nota sintetizza i risultati dell'analisi condotta dall'Associazione Italiana per il Factoring, tramite il gruppo di lavoro “Usura”, sulle nuove disposizioni emanate da Banca d'Italia nell'agosto 2009 “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, in vigore dal terzo trimestre 2009 (luglio/settembre 2009 – segnalazione 25 ottobre 2009), e dei successivi approfondimenti svolti direttamente con la Banca d'Italia.

L'analisi affronta, ove necessario, anche il confronto con le precedenti istruzioni del febbraio 2006. Le considerazioni formulate nel corso dell'analisi sono riportate di seguito, secondo il medesimo ordine e la medesima numerazione presenti nel documento delle Istruzioni, riproducendo, per pronto riferimento, il passaggio del documento oggetto di analisi.

Per quanto non espressamente previsto nella normativa ovvero non direttamente trattato all'interno della presente circolare, si faccia riferimento alla versione più recente del documento ufficiale di risposta ai quesiti pervenuti in materia di usura da parte di Banca d'Italia, pubblicato sul sito dell'Istituto.

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione vanno classificate all'interno delle categorie secondo le modalità di seguito indicate:

...

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

...

Cat. 5. Factoring

...

Cat. 10. Altri finanziamenti

Le categorie delle operazioni incluse sono aumentate, passando da 8 a 10. La ex categoria 8 “Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine” è stata suddivisa in tre categorie specifiche per la rilevazione di “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, “Credito revolving e con utilizzo di carte di credito” e, in via residuale, “Altri finanziamenti”.

Le categorie tipicamente coinvolte dalle segnalazioni delle operazioni poste in essere dalle Associate non sono cambiate rispetto alle precedenti istruzioni e sono la **categoria 5**, tipica del settore che include tutte le esposizioni rivenienti da operazioni di factoring (ivi comprese quelle relative a competenze generate dalle operazioni stesse), la **categoria 2**, che definisce ambiti operativi tipicamente bancari ma può includere talune frange dell'operatività di factoring (es. lo sconto di portafoglio commerciale, ecc.) e la **categoria 10** che ha carattere residuale ma può interessare talune specifiche operatività (es. sconto di portafoglio finanziario).



La descrizione e i contenuti delle categorie 2 e 5 sono rimasti invariati. La descrizione della categoria 10 "Altri finanziamenti" è variata, oltre che in relazione alla spaccatura derivante dalle nuove categorie (Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione", "Credito revolving e con utilizzo di carte di credito" e, in via residuale, "Altri finanziamenti"), in riferimento alle dilazioni di pagamento. Nella descrizione della categoria residuale, non è più riportata la frase, prevista nelle precedenti istruzioni, che "Le dilazioni di pagamento i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito." L'inclusione delle dilazioni di pagamento nella rilevazione è invece prevista al punto C2, lettera b delle nuove istruzioni.

In realtà, per il factoring si ritiene che tale modifica non abbia una incidenza significativa. Nella generalità dei casi, si ritiene infatti che non configurino erogazione del credito le eventuali dilazioni, ancorché a titolo oneroso, concesse ai debitori ceduti rispetto al pagamento di debiti commerciali trasferiti al factor dal cedente, in quanto le stesse non modificano la natura commerciale del debito e quindi non derivano dall'applicazione di un contratto di credito, né implicano alcuna forma di erogazione. Tipicamente, tali operazioni continuano a rappresentare crediti di fornitura che, si è storicamente ritenuto non siano oggetto di rilevazione ai fini dell'usura, salvo che assumano particolari configurazioni contrattuali che ne modificano la natura da commerciale in finanziaria e implicano pertanto la rilevazione in altra categoria, rappresentando autonome operazioni di finanziamento (es. categoria 10 "Altri finanziamenti").

B2. Operazioni escluse

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della Legge 108/96, le seguenti operazioni:

1) Operazioni in valuta.

...

Rispetto alle istruzioni del febbraio 2006, che proponevano solo l'elenco delle operazioni escluse dalla rilevazione, senza citare l'applicazione della legge 108/96, la normativa attuale specifica che le operazioni escluse dalla segnalazione non sono esenti dall'applicazione della Legge sull'usura.

La finalità della previsione è certamente quella di chiarire che anche queste operazioni debbono essere effettuate secondo certe condizioni, nell'ottica della correttezza dei comportamenti nei confronti dei clienti.

Tuttavia, tenuto conto che ciò comporta il confronto col tasso soglia in relazione ad operazioni che non hanno contribuito a definirlo, è necessario porre particolare attenzione per alcune tipologie di operazioni.

La Banca d'Italia, alla data di redazione della presente Circolare Tecnica, sta effettuando approfondimenti sul tema: una volta completati gli approfondimenti in corso, le linee guida relative alle modalità di applicazione della legge sull'usura alle operazioni in valuta saranno pubblicate sul sito dell'Istituto, attraverso l'aggiornamento del documento di risposta ai quesiti pervenuti in materia di usura.

B3. Controparte rilevante

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

...

- *i non residenti (Resto del mondo - Settore 007);*

- ...

Le istruzioni stabiliscono esplicitamente che (paragrafo "B3. Controparte rilevante") le operazioni con non residenti sono escluse dalla rilevazione del TEG.



In ogni caso, le operazioni riferite a soggetti non residenti ma denominate in euro sono escluse dalla rilevazione ma non dall'applicazione della legge sull'usura (se si tratta comunque di operazioni accese sul territorio nazionale). Per quanto riguarda le modalità di applicazione della legge alle operazioni in valuta, è ancora in corso l'approfondimento da parte della Banca d'Italia (si veda il paragrafo precedente).

B4. Classi di importo

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

...

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo e di sconto di effetti deve essere considerato l'importo erogato.

In ordine alle classi di importo, non si rilevano, con riferimento alle operazioni di factoring, modifiche significative.

Per l'attribuzione della classe di importo si fa riferimento alla nozione di fido accordato, che deve essere quello al termine del periodo di riferimento, ovvero – ove assente – all'utilizzo effettivo nel corso del trimestre.

Com'è noto, nella realtà operativa del factoring, non sempre le Associate contrattualizzano il fido con i clienti. Spesso il fido è un "fido interno" che scaturisce da una procedura interna di valutazione aziendale del cliente ma che non viene contrattualizzato o comunicato al cliente.

La normativa prevede di non fare riferimento al fido interno definito ma al criterio dell'esposizione massima rilevata nel trimestre. Tuttavia questo può comportare una minore significatività della ripartizione per importi e rilevanti problemi tecnici nel calcolo del TEG.

A seguito dell'approfondimento svolto con Banca d'Italia in merito alla possibilità di utilizzare il fido interno per la determinazione della classe di importo e dell'accordato da utilizzare nel calcolo del TEG, si ribadisce che esso, se non è comunicato al cliente, ha rilevanza unicamente per la gestione del rischio a livello interno da parte dell'intermediario.

Il fido interno può quindi essere utilizzato esclusivamente se esso è comunicato al cliente ed è dimostrabile che il cliente ne è a conoscenza. Negli altri casi l'attribuzione alle classi di importo deve tener conto esclusivamente dell'utilizzo effettivo del periodo.

Queste riflessioni rilevano anche con riferimento al paragrafo "C3. Calcolo del TEG", come definitivo dalla stesa normativa che richiama, per il concetto di accordato, il paragrafo B4.

In relazione alle operazioni di acquisto crediti a titolo definitivo va preso in considerazione l'importo erogato (ovvero la somma degli importi erogati, se vengono effettuate più operazioni nel periodo di rilevazione), che è pari al valore attuale dei crediti stessi. Il valore attuale è inteso come capitale meno interessi attualizzati (va esclusa l'eventuale componente commissionale connessa a prestazioni di servizi non finanziari).

Si ritiene che la frase finale del 6° paragrafo ("In caso di presentazione di effetti allo sconto ... per differenti scadenze") non faccia riferimento all'operatività factoring ma alle operazioni riconducibili alla categoria 2.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring e



credito revolving), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso del trimestre). Nei rapporti di factoring che non diano luogo a posizioni debitorie per il cedente e nel caso di operazioni rientranti nella Cat. 2, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Solo nei casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il numero di rapporti si considerano le singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti. ...

Nella fase di consultazione, l'Associazione aveva avanzato una richiesta di chiarimenti a Banca d'Italia in ordine alla base di calcolo da segnalare nella categoria 5, seppure nella bozza proposta la formulazione non risultava modificata rispetto alle istruzioni del febbraio 2006.

Banca d'Italia ha chiarito che per l'operatività factoring, come tradizionalmente intesa, la segnalazione va effettuata per tutti i rapporti di factoring in essere ossia che presentano una esposizione nel periodo.

Per le operazioni di acquisto a titolo definitivo, intendendosi quelle che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente, la segnalazione va effettuata solo se si è verificata almeno una cessione nel trimestre di riferimento.

C3. Calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

dove:

- *gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;*
- *i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni"; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd. "scalare". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";*
- *gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate;*
- *per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.*

Il paragrafo inerente al calcolo del TEG registra importanti e significative modifiche.

Il primo punto relativo agli interessi dati dalle competenze di pertinenza del trimestre è rimasto invariato. Nella rilevazione del TEG confluiscono gli interessi maturati dal cliente nel trimestre di riferimento ovvero la quota di attualizzazione del prezzo di acquisto dei crediti riconducibile per competenza al trimestre medesimo (va esclusa l'eventuale componente commissionale connessa a prestazioni di servizi non finanziari). La competenza può essere definita in base alla data contabile combinata con la data valuta, per tener conto delle valute antergate.



Il secondo punto relativo ai numeri debitori è stato oggetto di ampio dibattito per comprendere la portata delle modifiche, soprattutto in relazione alle proposte di modifica che erano contenute nel documento in consultazione.

Sulla base del confronto con Banca d'Italia in occasione della consultazione, è stata ripristinata nelle istruzioni la formulazione originaria che stabilisce che anche per il factoring i numeri debitori sono dati dal prodotto tra "capitali" e "giorni", senza citare più la scadenza degli effetti, che non era compatibile con l'operatività factoring.

L'anticipazione erogata al cedente nell'ambito dell'ordinaria operatività di factoring ha, in generale, natura a vista / a revoca ed il relativo rientro dipende dai tempi di pagamento dei debitori ceduti, senza che vi sia – in caso di mancato pagamento alla scadenza – immediata richiesta di rientro di quanto precedentemente anticipato. Si aggiunga che l'anticipazione è generalmente effettuata in monte – e non sulla singola fattura – ed il monte crediti sottostante è rotativo; pertanto l'anticipazione viene associata, via via che le fatture vengono incassate, a nuovi crediti commerciali ceduti.

Tenuto conto di quanto sopra ed in relazione alle modalità di tenuta del conto liquidazione da parte dei factor, per tale operatività, può essere utilizzata per il calcolo dei numeri debitori la stessa modalità prevista per l'estratto conto "scalare".

La normativa prevede poi che le operazioni di anticipo su crediti e sconto portafoglio (cat. 2) e per le operazioni di factoring (cat. 5) bisogna *"tener conto nella determinazione dei numeri debitori anche dei giorni strettamente necessari per l'incasso degli effetti, con la precisazione che tali giorni possono essere conteggiati considerando quelli minimi - sulla base delle pratiche di mercato - per la ricezione degli effetti dall'eventuale corrispondente che cura l'incasso."* (si veda normativa e Tabella di resoconto della consultazione).

Tenuto conto che si fa riferimento ai tempi di incasso per gli effetti, si ritiene che la previsione sia riferibile alle operazioni di sconto o anticipo effetti.

Nel caso di acquisto di crediti il cui prezzo è definito con la formula del sotto-sconto, il valore attuale deve tener conto dei giorni di previsione di incasso ossia del periodo di tempo in cui l'intermediario ipotizza di incassare il credito acquistato, stimati in base alle abitudini di pagamento del debitore e concordati col cliente cedente (es. acquisto crediti vantati verso la PPAA). Nel caso di nuovi rapporti, il ritardo medio di incasso sarà quello definito col cliente sulla base della sua esperienza storica di ritardi di pagamento dei propri debitori.

Il valore attuale è inteso come capitale meno interessi attualizzati (va esclusa l'eventuale componente commissionale connessa a prestazioni di servizi non finanziari).

Il terzo punto relativo agli oneri è particolarmente innovativo. Introduce nella formula *gli oneri su base annua ... calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.*

Gli oneri da includere sono quelli elencati nel paragrafo "C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG", che è stato significativamente ampliato rispetto alle istruzioni del febbraio 2006.

Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate in futuro.

La stima per i nuovi rapporti comporta nelle operazioni di factoring particolare difficoltà perché alcuni oneri sono parametrati ad eventi variabili e non definibili a priori (es. numerosità delle cessioni che il cedente effettuerà nell'anno). Tali stime non sono facilmente realizzabili e, soprattutto, possono essere suscettibili di contestazioni.

Stante la difficoltà nella stima puntuale, si precisa che nella fase iniziale del rapporto è possibile ricorrere anche a simulazioni basate su ipotesi derivanti dall'esperienza storica dell'intermediario per operazioni analoghe in settori simili. Tale stima deve essere formalizzata e successivamente



affinata sul singolo cliente mano a mano che il rapporto prosegue e si ottengono dati sulla sua operatività.

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

...

5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;

...

il paragrafo in esame è stato significativamente arricchito, per includere nel calcolo del TEG tutti gli oneri e le spese che il cliente sostiene in relazione al finanziamento ricevuto.

Gli oneri e le spese che in particolare interessano il factoring, salvo valutazioni individuali in relazione alle specifiche operatività, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Le spese di istruttoria cedente
- 2) Le spese di rinnovo
- 3) Le spese di tenuta conto, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate periodicamente. Anche per il factoring dovrebbe valere la previsione specificata da Banca d'Italia che riconosce *l'esclusione dal TEG dei costi di gestione del conto nel caso in cui il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento*. Pertanto rientrano nel calcolo del TEG le spese di tenuta conto ove addebitate in e/c all'atto della liquidazione degli interessi, se il conto è destinato ad uso esclusivo dell'anticipazione e non anche della gestione.
- 4) Il costo dell'attività di mediazione. Banca d'Italia precisa che *i compensi di mediazione da includere nel TEG sono unicamente quelli pagati dal cliente; gli altri costi di distribuzione, sostenuti dall'intermediario ed eventualmente già traslati nel TAN o in altre commissioni, non devono essere nuovamente conteggiati*. In pratica, le spese pagate ai mediatori (di solito banche o soggetti convenzionati), quando già comprese nelle condizioni pattuite con il cliente (es. spese, commissioni), non sono incluse; se invece vengono riaddebitate al cliente devono essere incluse. Si ricorda che deve trattarsi di attività di mediazione finalizzata all'anticipazione. *La segnalazione dei compensi complessivi percepiti dal mediatore, comprensivi sia della quota direttamente a carico del cliente, sia di quella corrisposta dal soggetto erogante è prevista solo per la rilevazione del MED (Compenso di mediazione).*
- 5) altre commissioni sull'anticipazione

Sono espressamente esclusi dal calcolo del TEG per il factoring *i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento*. La formulazione è cambiata rispetto alle istruzioni del febbraio 2006 ma si ritiene che non sia cambiato il significato: sono esclusi tutti i compensi per prestazioni di natura non finanziaria, vale a dire tutto ciò che è indipendente dall'erogazione anticipata del corrispettivo (commissioni e oneri connessi alla gestione, incassi e/o garanzia dei crediti ceduti, ecc.).

Con riferimento alle spese relative alla gestione dei crediti nell'ambito di un rapporto di factoring (cd. commissioni factoring), si precisa che queste ultime sono escluse dalla rilevazione, in quanto non direttamente connesse al finanziamento ma ad un servizio accessorio e strumentale, che può essere svolto dal factor anche in assenza del finanziamento. Anche le spese di gestione relative



ad acquisti sotto sconto devono essere escluse in quanto connesse alla gestione del credito e non direttamente al finanziamento.

Le spese di notifica della cessione e le spese postali rientrano fra gli oneri legati alla gestione del credito, e pertanto non devono essere incluse nel TEG. Pari valutazione va fatta per le spese di bonifico che attengono più alla sfera gestionale che non a quella del finanziamento.

Le spese di incasso dei crediti, nel factoring, sono anch'esse connesse alla cessione e alla gestione del credito e non sono collegate direttamente al finanziamento: esse dovrebbero quindi essere escluse dal TEG.

In mancanza di erogazione del finanziamento, eventuali oneri addebitati per la gestione non sono considerati finanziamenti e non concorrono pertanto alla formazione del TEG.

Con riferimento alle spese per garanzie rilasciate da terzi (es: fidejussioni bancarie), si conferma che anche per esse vale la previsione di cui al paragrafo C4, punto 5) delle Istruzioni: per essere incluse nel TEG, esse devono quindi essere volte ad assicurare il rimborso del credito o tutelare altrimenti i diritti del creditore, e devono essere contestuali alla concessione del finanziamento ovvero obbligatorie per legge o per contratto per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Per quanto riguarda invece la necessità di recuperare informazioni relative agli oneri connessi al finanziamento e sostenuti dal cliente per l'attività svolta da terzi, quali ad esempio i confidi e i mediatori creditizi, si è dato conto alla Banca d'Italia delle difficoltà che gli intermediari stanno affrontando nel reperire le informazioni richieste da questi soggetti.

Banca d'Italia si sta attivando presso l'associazione dei confidi al fine di semplificare la raccolta da parte degli intermediari delle informazioni sui relativi compensi. Con riferimento ai mediatori creditizi, si segnala che è attualmente in atto una modifica alla normativa di trasparenza per i mediatori con riferimento all'attività di mediazione per il credito al consumo, che renderà obbligatorio per questi ultimi la fornitura delle informazioni sui propri compensi, la cui entrata in vigore è prevista per giugno 2010: la Banca d'Italia si è impegnata a fare in modo che la portata di tale normativa venga estesa successivamente a tutte le operazioni finanziarie.

In attesa di tali modifiche normative, gli intermediari potranno ricorrere a stime autonome del compenso dei mediatori sulla base degli importi.

C5. Calcolo dell'importo erogato

a) Cat. 1, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, factoring e credito revolving)

Nell'ambito di ciascun rapporto, per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori (di cui al precedente punto C3) al numero di giorni effettivi del trimestre. Nei casi di passaggio a debito di conti non affidati si devono prendere in considerazione solo i giorni in cui il saldo è negativo per il cliente. Nel caso di operazioni di factoring che non diano luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente il valore da prendere in considerazione è la somma degli anticipi erogati nel trimestre.

Il paragrafo in esame definisce i criteri di calcolo dell'importo erogato, informazione non rilevata nelle precedenti istruzioni.

Si ritiene che il dettato normativo sia sufficientemente chiaro e non comporti particolari problematiche.

Nel caso di operazioni di acquisto crediti a titolo definitivo (ossia che non diano luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente), il valore da prendere in considerazione è la somma degli importi erogati nel trimestre che è pari al valore attuale del credito (si ricorda infatti che per "importo erogato", nell'ambito di questo tipo di operazioni, si intende il valore attuale del credito).

C6. Calcolo del compenso di mediazione (MED)



Il compenso di mediazione, che rileva ai fini della presente rilevazione, comprende sia la commissione a carico del soggetto finanziatore sia quella a carico del cliente, a fronte di una attività di mediazione svolta dai mediatori creditizi (persone fisiche e giuridiche) iscritti all'albo istituito ai sensi dell'art. 16 della legge 108/96; non vanno pertanto segnalati i compensi per l'attività di mediazione svolta da soggetti non iscritti al suddetto albo.

Il calcolo del compenso di mediazione (MED) è un'informazione nuova rispetto alle precedenti rilevazioni dei tassi globali medi ai fini usura.

In relazione al paragrafo in esame, Banca d'Italia ha circoscritto, rispetto al documento in consultazione, il campo della rilevazione ai soli mediatori creditizi iscritti all'Albo: *La rilevazione del compenso di mediazione medio (MED) è riferita ai mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 108/96, siano essi persone fisiche ovvero giuridiche. Sono esclusi gli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria in quanto a tali soggetti non spettano compensi di mediazione pagati dai clienti.*

Con riferimento alla mediazione connessa con contratti di factoring, l'Associazione aveva fatto rilevare, in sede di consultazione pubblica, che i compensi corrisposti ai mediatori sono in generale direttamente correlati al finanziamento accordato, in quanto frequentemente di tipo flat ovvero sostenuti una tantum o ancora commisurati al monte crediti ceduto.

Si evidenzia peraltro la difficoltà, per gli intermediari, di recuperare le informazioni in merito ai compensi a carico della clientela percepiti dai mediatori: si suggerisce comunque di includere, nei contratti conclusi con tale categoria di soggetti, la previsione che questi ultimi non percepiscano dal cliente alcun compenso diverso da quanto dichiarato al factor.

È stato altresì evidenziato che nell'ambito del factoring, il ricorso alla mediazione può anche prescindere dall'erogazione del finanziamento al cliente cedente acquisito, in quanto generalmente finalizzato allo sviluppo del portafoglio crediti e clientela. In tali fattispecie non risulta chiara la modalità di inclusione del compenso di mediazione.

Banca d'Italia ha specificato che *L'introduzione della nuova segnalazione statistica ha lo scopo di determinare un parametro di riferimento per la quantificazione dell'onere massimo applicabile al cliente a fronte del servizio di mediazione. Nei casi in cui i compensi corrisposti al mediatore siano comprensivi di eventuali altri servizi diversi dalla mediazione per la sola concessione del finanziamento, la segnalazione del MED dovrà essere, per quanto possibile, riferita solo a quest'ultima componente.*

